

CHIARIMENTI dd. 17/10/2025 in risposta a nota prot. n. 381 dd. 14/10/2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA RISERVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Quesito	Risposta
<p>1.- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 3 (Persone impiegate) pag. 4: tra i requisiti minimi per gli Autisti è previsto il possesso della patente “KB” o superiore. DOMANDA: è confermato che tra le patenti ammesse vi è quella di servizio della Croce Rossa Italiana?</p>	<p>1. Trattasi di refuso da precedente convenzione: non viene quindi richiesto il possesso della patente “KB” o superiore, bensì il possesso di patente idonea alla guida di autoambulanze. Si rettifica quanto richiesto al l’art. 3. (Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione) dello SCHEMA DI CONVENZIONE nella parte in cui elenca i requisiti minimi richiesti per gli autisti: “in possesso di tutte le abilitazioni ed autorizzazioni previste dalle norme di legge. In particolare è richiesto possesso di patente idonea alla guida di autoambulanze, come previsto dalla normativa vigente”. Si veda “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificato in data 17/10/2025”.</p>
<p>2- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 3 (Persone impiegate) pag. 4: Tutto il personale deve essere di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia da parte dell’INPS. DOMANDA: ciò vale anche per i Volontari? Alcuni di essi sono andati in pensione di vecchiaia, e pur essendo idonei al servizio dal punto di vista psico-fisico rischiano di non essere più utilizzabili.</p>	<p>2. Trattasi di refuso da precedente convenzione. Si rettifica quanto richiesto all’art. 3 (Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione) dello SCHEMA DI CONVENZIONE come segue: “Tutto il personale, oltre a possedere i titoli richiesti, dovrà: • essere di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia da parte dell’I.N.P.S. e non inferiore ai 18 anni, con l’eccezione del personale volontario, al quale non si applica tale requisito;” Si veda allegato “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificato in data 17/10/2025 e relativi allegati tecnici.</p>

<p>3- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 3.1 requisiti dell'autista soccorritore (pag. 6): Gli autisti soccorritori devono avere svolto un servizio su mezzi di soccorso almeno biennale presso le Aziende sanitarie o triennale presso organizzazioni di volontariato.</p> <p>DOMANDA: Ad esclusione degli autisti soccorritori già in servizio, la disposizione sembra impedire di fatto l'assunzione di autisti da parte delle organizzazioni di volontariato, perché il requisito per essere assunto come autista soccorritore consiste nell'avere fatto almeno tre anni di servizio come autista soccorritore prima dell'assunzione. In altre parole: nessuno sembra poter maturare il requisito dell'assunzione, perché deve possedere prima dell'assunzione una qualifica curriculare (quella di autista soccorritore) che può essere conseguita solo dopo l'assunzione.</p>	<p>Si rettifica quanto richiesto all'art. 3 (Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione) dello SCHEMA DI CONVENZIONE eliminando la seguente frase:</p> <p>“Gli autisti soccorritori forniti dall'Ente affidatario per lo svolgimento del servizio dovranno aver svolto un servizio analogo (sui mezzi di soccorso) almeno biennale in aziende sanitarie pubbliche o almeno triennale presso onlus/associazioni/ditte appaltatrici inserite nei sistemi 118.” E analogamente, nell'ALLEGATO TECNICO viene eliminato il corrispondente requisito minimo richiesto per gli autisti:</p> <p>“almeno 2 anni di esperienza di autista sui mezzi di soccorso”</p> <p>Si veda allegato “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificato in data 17/10/2025 e relativi allegati tecnici.</p>
<p>4- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 11 Rimborso Spese (pag. 16): Si prevede che il valore massimo dei rimborsi possa aumentare, tra l'altro, per aumenti imprevedibili delle voci di costo.</p> <p>DOMANDE:</p> <p>Tra gli eventi imprevedibili è contemplato anche il rinnovo del CCNL? Si tratta infatti di un incremento di costo del tutto prevedibile, seppur non ancora quantificabile, in quanto il CCNL per il personale dipendente CRI è già scaduto ed è in attesa di rinnovo.</p>	<p>Non si prevedono adeguamenti del budget messo a disposizione per rinnovo del CCNL nei primi quattro anni della convenzione.</p> <p>Se ne terrà conto in sede di rinnovo della convenzione.</p>
<p>5- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 11 Rimborso Spese (pag. 17) e PIANO INDICATIVO DELLA SPESA: Tra le spese non ammesse a rimborso vi sono anche gli acquisti di beni durevoli/ammortizzabili, neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate.</p> <p>DOMANDE: l'esclusione dal rimborso vale anche per le spese di acquisto/</p>	<p>Si rettifica l'art. 11 (Rimborso Spese) dello SCHEMA DI CONVENZIONE (pag. 17) e PIANO INDICATIVO DELLA SPESA eliminando la seguente frase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori. <p>Per quanto riguarda il primo punto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate <p>si aggiunge a specifica che:</p>

<p>ammortamento delle ambulanze?</p>	<p>“sono ammesse a rimborso le spese di ammortamento su automezzi esclusivamente utilizzati per il servizio oggetto di convenzione (solo automezzi utilizzati in Convenzione per l'esclusivo trasporto di infermi e non quelli ad uso istituzionale).</p>
<p>6- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 12 Corrispettivo (pag. 19): DOMANDA il rimborso chilometrico mensile eccedente i 3.500 km come viene conteggiato? Per postazione di ambulanza o per mezzo? In concreto: se in una postazione un singolo mezzo percorre 5000 km mensili, è pacifica l'attribuzione del rimborso, ma se nella medesima postazione, per il medesimo quantitativo di interventi, l'associazione impiega due mezzi che percorrono ciascuno 2500 km mensili e quindi 5000 km totali, il rimborso viene attribuito?</p>	<p>Il rimborso chilometrico mensile verrà riconosciuto per singola ambulanza, cioè PER SINGOLA UNITA' MOBILE RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA POSTAZIONE E NON PER SINGOLA POSTAZIONE.</p>

I documenti rettificati verranno pubblicati entro lunedì 20 ottobre p.v.